

CLUB FERMODELLISTICO BRESCIANO - C.F.B.

S T A T U T O

Art. 1) COSTITUZIONE E DURATA

E' costituita in Brescia, a norma dell'Art. 36 del Codice Civile una Associazione senza scopo di lucro, denominata "**CLUB FERMODELLISTICO BRESCIANO - C.F.B.**".

L'Associazione ha sede legale nel salone del Plastico Ferroviario "Cidneo" all'interno del Castello di Brescia e recapito presso il domicilio del Presidente in carica.

L'Associazione ha durata illimitata e la sua organizzazione è regolata dal presente statuto.

Art. 2) FINALITÀ

L'Associazione ha lo scopo di stabilire e mantenere legami di simpatia e di collaborazione fra coloro che si interessano di modellismo ferroviario e di ferrovie reali.

Le attività dell'Associazione sono volte alla soddisfazione dei bisogni e delle aspirazioni dei soci e della collettività del territorio bresciano, in ordine agli ambiti di interesse prima specificati.

Art. 3) I SOCI

Sono soci dell'Associazione tutte le persone che ne condividono le finalità. Il numero dei soci è illimitato. L'ammissione all'associazione è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo. Possono essere soci anche i minori, previa autorizzazione scritta di chi esercita la patria potestà. Il parere del Consiglio Direttivo sull'ammissione dei soci è inappellabile.

I soci hanno diritto a:

- eleggere gli organi dell'Associazione;
- accedere, secondo quanto stabilito dalla legge e dallo statuto, alla documentazione dell'Associazione;
- ricevere il rimborso delle spese per l'attività prestata nei limiti stabiliti dall'Associazione;
- partecipare alle assemblee esprimendo il proprio parere con il voto;
- richiedere, in caso di revoca dalla qualità di socio su delibera del Consiglio Direttivo, di rivedere la decisione esponendo le proprie ragioni al Collegio dei Probiviri.

I soci hanno il dovere di:

- svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro;
- partecipare alle attività dell'Associazione;
- pubblicizzare le attività dell'Associazione onde divulgare le finalità della stessa;
- rispettare le norme statutarie e i regolamenti;
- comportarsi con correttezza verso gli aderenti all'Associazione e verso il patrimonio della stessa;
- versare la quota di adesione entro il 31 gennaio di ogni anno.

La qualità di socio si perde per decesso, per mancato versamento della quota sociale per un anno, su delibera del Consiglio Direttivo per condotta non conforme allo spirito dell'Associazione, contraria ai fini statutari o in contrasto con le delibere dell'Assemblea.

Il socio può recedere dall'Associazione in qualunque momento senza incorrere in alcun onere.

Art. 4) GLI ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Proibiviri;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Art. 5) L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta dai soci ordinari ed è presieduta dal Presidente della Associazione stessa.

L'Assemblea può essere costituita in forma Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 Aprile, per l'approvazione dei bilanci consuntivo dell'anno trascorso e del preventivo di quello in corso. Alla convocazione provvede il Presidente con avviso scritto, esposto anche nella sede, almeno quindici giorni prima della convocazione. L'Assemblea può essere ulteriormente convocata dal Presidente quando questi lo ritenga necessario od obbligatoriamente quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un decimo dei soci.

I soci possono farsi rappresentare con delega scritta. Ogni socio può farsi latore di un massimo di tre deleghe.. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione può deliberare a maggioranza dei voti, con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea straordinaria può deliberare con la presenza, comprese le deleghe, di almeno i tre quarti degli associati. Hanno validità le deliberazioni approvate con numero di voti favorevoli che rappresentino la maggioranza degli intervenuti a eccezione della deliberazione di scioglimento dell'Associazione per la quale è necessario il voto favorevole di tre quarti dei soci.

L'Assemblea delibera in forma ordinaria:

- l'elezione del Consiglio Direttivo, previa definizione del numero;
- l'elezione del Presidente;
- l'ammontare della quota associativa;
- gli indirizzi e i programmi dell'Associazione;
- il bilancio preventivo e la relazione consuntiva;
- quanto a essa demandato per legge.

L'Assemblea delibera in forma straordinaria:

- lo Statuto e le sue modifiche, come da Art. 21 del Codice Civile;
- sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- la revoca del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo;
- quanto a essa demandato per legge.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un segretario nominato dall'Assemblea. Il verbale è tenuto a cura del Presidente nella sede dell'Associazione e ogni aderente all'Associazione ha diritto a consultarlo.

Art. 6) IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di quattro membri oltre al Presidente, eletti dalla Assemblea tra i suoi componenti e svolgono la propria attività in modo personale, gratuito e senza fini di lucro.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza assoluta degli aderenti. I membri possono essere rieletti. In caso di dimissione, decesso, revoca di un membro, il Consiglio procede a cooptare uno tra i soci, da scegliere in via preferenziale fra i soci votati e non eletti nell'ultima tornata elettorale.

Il Consiglio Direttivo esercita, a maggioranza assoluta dei presenti e redigendo gli appositi verbali, le seguenti competenze:

- delibera la convocazione dell'Assemblea;
- realizza la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, secondo le indicazioni dell'Assemblea;
- propone il bilancio preventivo e la relazione programmatica;
- propone il conto consuntivo e la relazione consuntiva;
- delibera sulle domande di ammissione dei nuovi soci;
- delibera sulle esclusioni dei soci;
- propone la cessazione o la proroga dell'attività dell'Associazione.

Art. 7) IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci e svolge la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro.

Dura in carica tre anni e fa parte del Consiglio Direttivo. Provvede a convocare l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo e del Presidente stesso almeno un mese prima della scadenza dei mandati.

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici relativi all'Associazione.

Il Presidente assume nella sua persona tutti i poteri di firma inerenti l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, quest'ultima previa delibera della maggioranza del Consiglio Direttivo.

Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'ordinario svolgimento dei lavori di detti organi, sottoscrive il verbale dell'Assemblea e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, cura che siano custoditi tali documenti presso la sede dell'Associazione, dove possono essere consultati dai soci. Il Presidente può delegare in via transitoria a uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti.

Art. 8) IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da due membri eletti dall'Assemblea dei soci, durano in carica tre anni, sono rieleggibili e svolgono la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro.

Essi provvedono al controllo periodico dell'amministrazione dell'Associazione e alla revisione del bilancio, relazionando sullo stesso.

Art. 9) IL COLLEGO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea dei soci provvede, contestualmente all'elezione del Consiglio di Amministrazione, alla nomina del Collegio dei Probiviri, organo di garanzia interno, composto da due membri dell'Associazione con il compito di derimere le controversie che dovessero sorgere tra soci o tra alcuni di essi e l'Associazione.

I componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica tre anni e il loro incarico è incompatibile con la carica di consigliere direttivo.

Art. 10) RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'Associazione possono essere costituite da:

- beni immobili e mobili;
- contributi degli aderenti, di persone fisiche e giuridiche, dello Stato, di Enti, di Istituzioni pubbliche e private, di organizzazioni nazionali e internazionali;
- erogazioni ed elargizioni spontanee, donazioni e lasciti;
- rimborsi per convenzioni e contratti;
- proventi da attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- qualsiasi altra entrata lecita a qualsiasi titolo pervenuta all'Associazione.

I beni dell'Associazione, mobili e immobili, devono essere elencati nell'inventario depositato presso la sede dell'Associazione. I soci potranno prendere visione dell'inventario.

I contributi dei soci sono costituiti dalla quota di adesione stabilita dall'Assemblea.

Sono contributi straordinari quelli elargiti dai soci o da persone fisiche o giuridiche.

Il Consiglio accetta contributi da parte dello Stato, di Enti e Istituzioni Pubbliche, di organismi nazionali e internazionali finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti.

Le erogazioni liberali in denaro, le donazioni, le entrate relative ad attività dipendenti da convenzioni e contratti e i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo che delibera sull'utilizzazione di essi in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali sono inserite in apposite voci del bilancio dell'Associazione.

In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione i beni di proprietà dopo la liquidazione saranno devoluti in beneficenza a organizzazioni operanti in identico o analogo settore, secondo le decisioni deliberate dall'Assemblea. Il materiale prettamente tecnico rimarrà in dotazione rispettivamente al Plastico "Cidneo" e al Plastico "Villa d'Almè".

Art. 11) BILANCIO

L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo, che deve essere predisposto nei tre mesi anteriori al nuovo esercizio finanziario, contiene le previsioni di entrata e le previsioni di uscita che si manifesteranno nel futuro esercizio.

Il conto consuntivo, che sarà predisposto nei tre mesi successivi all'esercizio finanziario di riferimento, contiene tutte le entrate e tutte le uscite che si sono manifestate nell'esercizio finanziario trascorso.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono entrambi approvati dall'Assemblea e saranno messi a disposizione per l'esame dei soci quindici giorni prima della seduta dell'Assemblea convocata per il loro esame e approvazione. Il conto consuntivo deve essere approvato entro quattro mesi dal termine dell'esercizio cui fa riferimento.

Art. 12) DISPOSIZIONI FINALI

Per disciplinare ciò che non sia previsto esplicitamente nel presente Statuto, si fa riferimento alle prescrizioni del Codice Civile in argomento, alle norme riportate nelle Statuto della Federazione Italiana Modellisti Ferroviari e Amatori di Ferrovia, alla normativa vigente.